

LA COLPA SPORTIVA AUTOMOBILISTICA

La responsabilità per fatti dannosi dei concorrenti ...

La velocità che viene raggiunta durante le competizioni con veicoli¹ (pur non costituendo uno sport ontologicamente violento) comporta un alto grado di pericolosità per l'incolumità fisica dei piloti e degli spettatori.

In merito l'ordinamento giuridico ha ritenuto giustificate (e quindi non punibili) le condotte poste in essere in occasione di attività sportive che risultino funzionali in relazione allo specifico spirito agonistico, anche se da esse possano derivare danni all'altrui incolumità.

La funzione sociale dell'attività sportiva - che trova il suo emblema nella L. 426/1942 - funge da causa di giustificazione rispetto agli eventi lesivi che si possono verificare in occasione di essa.

In dottrina la questione ha dato origine a due opposte tesi: una rigoristica, secondo la quale l'attività sportiva dovrebbe essere equiparata, ai fini della responsabilità, ad ogni altra attività umana²; l'altra, orientata a ritenere lecite le attività sportive pericolose, a condizione che il pericolo non ecceda il livello-base funzionale al loro esercizio³.

Una remota sentenza conferma l'incertezza teorica in materia: *L'impunità non è nella legge né è conforme ai principi del diritto. È conforme soltanto al costume dei nostri giorni. Essa, tuttavia, non trova fondamento solo nel diritto consuetudinario, ma anche nel consenso dell'offeso, in concomitanza con una finalità d'ordine superiore riconosciuta ai giochi ginnici*⁴.

Il fondamento tecnico-formale dell'esclusione dell'antigiuridicità dell'attività sportiva a base violenta o con probabilità di lesioni, è la riconducibilità alla scriminante

¹ Per un approfondimento sulle competizioni sportive su strada, sulle gare in velocità e, più in generale, sugli illeciti penali previsti dal C.d.S., si rinvia a F. PICCIONI, *I Reati Stradali, aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale*, II edizione, IL SOLE 24 ORE, 2007.

² Crugnola, *La violenza sportiva*, in «Riv. Dir. Sport.», 1960; Tomaselli, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in «Riv. Dir. Sport.», 1970; Noccioli, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in «Riv. Dir. Sport.», 1953; Bernaschi, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in «Riv. Dir. Sport.», 1976; Petrocelli, *La illiceità penale della violenza sportiva*, Cedam.

³ Chiarotti, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in «Riv. Dir. Sport.», 1959; Cordero, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in «Giur. It.», 1950.

⁴ Cfr., Cass., 24 febbraio 1928.

di cui all'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto), in quanto attività giuridicamente autorizzata perché utile alla coscienza sociale⁵.

Sembra però preferibile ritenere che quella in esame costituisca una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata, che trova la sua ragion d'essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l'armonico sviluppo dell'intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagiona un evento lesivo a un avversario, quella anti giuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e l'inflizione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona un evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma, anzi, contribuisce a raggiungerli. Questo è il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, che è esattamente identico, a ben riflettere, a quello delle cause di giustificazione codificate – assenza dell'anti giuridicità per mancanza del danno sociale. Ecco allora che in virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile dal fatto che essa è in bonam partem, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali di certo rientra, per tutte le ragioni già esposte, l'esercizio dell'attività sportiva⁶.

La liceità dello sport sottostà al limite soggettivo del “consenso dell'avente diritto” (e dell'eventuale rappresentante legale, ex art. 50 cod. pen.), poiché lo sport è per definizione libera partecipazione e competizione, e ai seguenti limiti oggettivi:

- svolgimento della competizione sotto l'egida delle organizzazioni sportive legittimamente preposte al settore;
- idoneità psico-fisica dei concorrenti;
- rispetto delle regole del gioco (rischio consentito), approntate dall'ordinamento sportivo e stabilite dai regolamenti ufficiali.

Ogni sport ha, infatti, il suo regolamento che disciplina l'agire dell'atleta e costituisce la sintesi di quelle regole di condotta dettate dall'esperienza che, da un lato, tutelano lo sport, richiedendo al concorrente di impegnare tutte le sue energie, dall'altro, tendono a limitare i possibili danni della violenza. Si tratta di norme di condotta che

⁵ Caianiello, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in «Riv. Dir. Sport.», 1975; Pannain, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in «Arch. Pen.», 1962; Vidiri, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in «Cass. pen.», 1992.

⁶ Cfr., Cass. Pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951.

rientrano nel concetto di disciplina dell'elemento psicologico del reato (art. 43 cod. pen.); conseguentemente, le lesioni o la morte cagionate saranno punibili solo se causate da inosservanza dei regolamenti. Diversamente, il competitore vedrebbe paralizzato il suo spirito agonistico, vivendo sotto il tormento dell'eventualità del verificarsi di ogni possibile incidente.

L'“illecito sportivo”, inteso come fatto dannoso non punibile penalmente, trova il suo limite quando lo svolgimento della gara sia solo l'occasione dell'azione produttiva di lesioni, in realtà avulsa dalle esigenze della pratica sportiva, o quando vi sia il superamento del rischio consentito.

Per quanto qui rileva, sembra opportuno distinguere.

1)

Nelle competizioni disputate su strade aperte al traffico, i partecipanti hanno l'obbligo di osservare tutte le norme relative alla circolazione: la mancata chiusura della strada sulla quale si svolge la gara, comporta un rischio per i soggetti estranei, i quali, trovandosi a percorrere quel tragitto, fanno affidamento del rispetto dei limiti previsti dalla legge da parte degli altri utenti.

In tal caso, infatti, l'efficacia vincolante della segnaletica stradale è sottratta ad ogni discrezionale valutazione degli utenti⁷.

Nelle gare a circuito aperto, i partecipanti ed i controllori al seguito della corsa (*suiveurs*) debbono osservare anche i segnali indicanti i limiti di velocità. Ne consegue che gli stessi rispondono di omicidio o lesioni colpose aggravate, qualora a causa della violazione della norma, abbiano investito, durante la corsa, una persona⁸.

In sede di responsabilità civile, è stato ritenuto che la previsione della possibilità dello svolgimento di gare su strade pubbliche, non sospende né modifica, durante lo svolgimento, l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti, compresi i corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare in caso di collisione con un veicolo, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c. 2 cod. civ.⁹.

⁷ Cfr., Cass. Pen., 10 marzo 1965.

⁸ Cfr., Cass. Pen., 26 maggio 1987; *conformi*, Cass., 10 ottobre 1967, n. 2386; Cass. Pen., 14 gennaio 1970; Corte App. L'Aquila, 14 febbraio 1992.

⁹ Cfr., Cass. Civ., sez. III, 3 aprile 1981, n. 1896.

2)

Nelle gare disputate su strade chiuse al traffico (compresi i circuiti), invece, i partecipanti sono dispensati dall'osservanza delle norme sulla circolazione stradale (relative all'equipaggiamento dei veicoli, alle norme di comportamento e di guida), sono tuttavia, tenuti ad osservare i fondamentali criteri di prudenza, perizia e diligenza a tutela della incolumità individuale, per il generale principio del *neminem laedere*, criteri che, normalmente, coincidono con il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento della gara. Ne consegue, che in caso di inottemperanza a tali criteri, il partecipante che abbia provocato un incidente con danno all'incolumità individuale, risponde penalmente, secondo gli eventi, di lesioni od omicidio colposo.

Venendo così la strada tolta a tutti per essere riservata ai soli partecipanti alla gara, non può derivare responsabilità alcuna al concorrente dallo sviluppo della massima velocità, poiché la gara è stata programmata proprio al fine di vedere chi sia in grado di correre di più ... Dal che consegue che non si può fare risalire la responsabilità del luttuoso evento ad una velocità eccessiva, poiché tale elemento non può essere preso in esame né sotto l'aspetto della violazione della normale prudenza, in quanto trattandosi di competizione è sostituita dall'audacia sportiva che può diventare elemento di colpa soltanto quando diventi l'equivalente della sconsideratezza; né tanto meno, sotto l'aspetto dell'eccesso di velocità, trattandosi appunto di una gara di velocità¹⁰.

Ciò non significa che chi si cimenti su circuiti chiusi sia sciolto da ogni vincolo e sottratto a responsabilità penale per gli eventuali eventi lesivi cagionati a terzi, in particolare ad altri competitori od a persone che assistano, osservando le disposizioni e limitazioni imposte dall'organizzazione e dalla P.A., alla gara stessa. Ora secondo l'art. 43 cod. pen., è in colpa colui che cagiona l'evento lesivo per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Fra queste ultime rientrano certamente i regolamenti sportivi destinati a disciplinare lo svolgimento delle gare, sia i regolamenti generali emessi dalle organizzazioni sportive, che impegnano tutti gli aderenti per il fatto di appartenere all'organizzazione, sia i regolamenti speciali relativi alla singola gara, che impegnano i conduttori per il solo fatto di essersi iscritti e di partecipare alla gara ... L'obbligo del conduttore non si limita, peraltro, alla sola osservanza di tali disposizioni; in conformità di quanto prevede lo stesso art. 43 cod. pen., egli risponderà ogniqualvolta abbia cagionato un evento lesivo per negligenza, imprudenza ed

¹⁰ Cfr., Trib. Vicenza, 30 giugno 1955.

*imperizia, da valutarsi non alla stregua dei comuni criteri di comportamento ma al lume delle particolarità stesse della competizione sportiva, ove, da un canto, l'agonismo, con il precipuo esclusivo fine del raggiungimento della vittoria ed i connessi elementi del rischio e dell'audacia e, dall'altro, l'elevata capacità tecnica dei conducenti, restringono sia l'ambito della sfera dell'imprudenza, sia quello della sfera dell'imperizia*¹¹.

Altra giurisprudenza ha ritenuto penalmente responsabile un partecipante che non aveva adeguato la condotta di guida alla segnalazione fattagli dal commissario di percorso, con bandierina blu, del tentativo di sorpasso in atto da parte di altro corridore, abbandonando la propria traiettoria sulla destra della pista e stringendo verso il *guardrail* di sinistra l'auto sorpassante, provocando così la collisione tra le due vetture in gara con conseguenti lesioni in persona dell'altro corridore¹².

In sede di responsabilità civile, è stato ritenuto che *l'art. 2054 cod. civ. non è applicabile ad incidenti verificatisi in occasione di gare di velocità effettuate in circuiti chiusi; in tali ipotesi, ... la colpa del conducente dev'essere valutata non già secondo i comuni parametri di diligenza del buon padre di famiglia, ma secondo parametri di colpevolezza adattati alla particolare fattispecie, in cui l'abilità lambisce l'imprudenza*¹³.

... e degli organizzatori

Gli organizzatori sono destinatari di un articolato fascio di obblighi. Oltre agli adempimenti sopra descritti, devono attenersi alle disposizioni della pubblica autorità, osservare i regolamenti sportivi e adottare tutte le opportune e idonee misure di cautela necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva oggetto della gara, al fine di evitare incidenti o situazioni di pericolo per gli atleti, gli spettatori e i terzi.

Le clausole di esonero dalla responsabilità che, a volte, vengono proposte alla sottoscrizione dei gareggianti, sono da considerarsi affette da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1229 c. 2 cod. civ., per "violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico"¹⁴. Del pari le clausole di esonero eventualmente stampigliate sui biglietti posti in vendita al pubblico, configurano vere e proprie clausole vessatorie, ai sensi

¹¹ Cfr., Trib. Monza, 30 marzo 1965. Nello stesso senso, Trib. Monza, 5 febbraio 1969.

¹² Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 29 gennaio 1988, n. 1021.

¹³ Cfr., Trib. Perugia, 1° dicembre 1987; *conformi*, Trib. Trento, 14 marzo 1980 e Trib. Milano, 27 gennaio 1972.

¹⁴ Vedi *amplius*, Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in «Giust. Civ.», 1994.

dell'art. 1341 c. 2 cod. civ., che restano prive di effetto in quanto carenti del requisito formale della specifica approvazione per iscritto, previsto dalla legge¹⁵.

La responsabilità degli organizzatori¹⁶ si configura allorché risulti, sulla base di un giudizio formulato *ex ante* con specifico riferimento al *quantum* di pericolosità della competizione, che l'evento di danno sia stato determinato da colpa (generica: imprudenza, imperizia e negligenza, o specifica: inosservanza di obblighi o divieti, imposti da leggi o regolamenti).

Sono responsabili di omicidio colposo gli organizzatori e il direttore di gara per aver omesso di istituire una postazione nel rettilineo a monte del luogo in cui avvenne l'incidente per proteggere i piloti mediante la tempestiva segnalazione di qualsiasi pericolo o difficoltà non prevedibile, in violazione delle norme contenute nell'Allegato H del Codice sportivo internazionale»¹⁷.

È configurabile la responsabilità degli organizzatori di una corsa automobilistica di regolarità nei confronti degli spettatori per aver omesso di adottare le protezioni a difesa di questi ultimi. La colpa generica è ravvisabile nella violazione delle comuni regole di prudenza che impongono l'adozione di tutele a difesa del pubblico. La colpa specifica è ravvisabile nella violazione delle circolari ministeriali che indicano le protezioni a difesa del pubblico da installarsi nei cosiddetti percorsi speciali (strade pubbliche temporaneamente adibite a gare automobilistiche). Non sussiste il concorso di colpa delle vittime che non potevano rendersi conto, poiché nessuno si curò di avvertirli, della pericolosità del luogo in cui si verificò l'incidente¹⁸.

Il direttore di una gara ciclistica è penalmente responsabile per l'incidente mortale occorso ad un partecipante che, rimasto staccato dal resto dei corridori, non sia stato adeguatamente protetto dagli addetti al controllo e alla vigilanza della competizione e quindi sia andato a scontrarsi con un veicolo presente sul percorso¹⁹.

Sussiste la responsabilità della società sportiva organizzatrice della gara - per un incidente - qualora risulti che non sono state adottate le idonee misure di protezione suggerite dalla comune esperienza e dall'ordinaria prudenza e diligenza (nella specie

¹⁵ Vedi *amplius*, Frau, *La responsabilità civile sportiva*, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Utet.

¹⁶ Per una più approfondita analisi, vedi Beghini, *L'illecito civile e penale sportivo*, Cedam; Bertini, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè; Traversi, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè; Calabria, *Le gare automobilistiche c.d. di regolarità e la tutela dell'incolumità altrui*, in «Cass. Pen.», 1990.

¹⁷ Cfr., Trib. Perugia, 26 novembre 1984.

¹⁸ Cfr., Corte App. Bologna, 4 ottobre 1989.

¹⁹ Cfr., Trib. Torino 13 luglio 1983.

rete o barriera similare), anche se tali misure non siano imposte da precise norme giuridiche²⁰.

Posto che l'organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico è da considerarsi attività pericolosa, l'organizzatore è responsabile per i danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno che non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno²¹.

* * *

I disastri automobilistici rientrano anche tra i delitti colposi di danno.

Si devono comprendere tra i disastri previsti dall'art. 449 cod. pen. anche quelli automobilistici, qualora l'entità del danno alle persone sia così rilevante da suscitare viva commozione nella pubblica opinione²².

Fra gli altri disastri o disastri innominati di cui all'art. 434 cod. pen., possono comprendersi i disastri di automobili gestite da privati allorché il danno alle cose sia di tale estensione e vastità di proporzioni e allorché il pericolo o il danno alle persone sia così grave da assumere la configurazione di vero e proprio disastro²³.

Il 9 settembre 1928, in una gara automobilistica nell'autodromo di Monza, avvenne un disastro con numerose vittime. La Corte d'Appello di Milano condannò la società dell'autodromo e il Reale Automobile Club d'Italia al risarcimento del danno.

Del pari, il 6 settembre 1931, sempre a Monza, durante una gara automobilistica, un corridore, deviando, uscì dalla pista e la macchina si rovesciò in un prato attiguo uccidendo tre spettatori e ferendone altri. Il procedimento penale contro gli organizzatori della gara cessò per amnistia. Anche in questa occasione, il Tribunale civile di Milano condannò i due enti predetti al risarcimento del danno.

* * *

Una recente sentenza di merito ha ritenuto responsabile di omicidio colposo un pilota di *rally* che, impegnato in una curva, dopo aver perso il controllo della vettura, cercava di recuperarne lo sbandamento con una inappropriata manovra di frenata,

²⁰ Cfr., Trib. Rovereto, 5 dicembre 1989.

²¹ Cfr., Cass. Civ., sez. III, 24 gennaio 2000, n. 749.

²² Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 14 dicembre 1974, n. 9950.

²³ Cfr. Cass. Pen., 3 febbraio 1955.

andando così a travolgere e uccidere alcuni spettatori che assistevano alla gara sul ciglio stradale. Il giudice ha rinvenuto una ipotesi di particolare imperizia nella esecuzione della frenata mentre la vettura sbanda in curva, manovra macroscopicamente errata, che qualsiasi medio pilota avrebbe evitato proprio per non determinare il blocco delle ruote posteriori e la definitiva perdita di controllo del mezzo. Inoltre, considerate le gravi carenze dell'organizzazione che, in violazione delle prescrizioni aveva permesso che il pubblico si posizionasse in punti del tracciato di estrema pericolosità, consentendo così il verificarsi del sinistro mortale, è stata riconosciuta anche la responsabilità del direttore di gara²⁴.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

²⁴ Tribunale Ivrea, 12 luglio 2005, n. 544.